

COMUNE DI GERMAGNO

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA
PIAZZA DELLA CHIESA 4 - 28887 GERMAGNO (VB)

TEL. 0323.866836

MAIL: germagno@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con D.C.C. n. 20 del 29.10.2019)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Garanzie
- Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Titolare del trattamento
- Art. 6 - Responsabile del trattamento
- Art. 7 - Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza
- Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 - Obbligo degli operatori
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 19 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art 20 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 21 - Modifiche regolamentari
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Germagno
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al provvedimento del Garante della Riservatezza del 29 novembre 2000 come specificato con provvedimento del 29 aprile 2004.

Art. 2 - Definizioni

I. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare del trattamento**", il Comune di Germagno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- 1) per "**responsabile tecnico comunale degli impianti di videosorveglianza**" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare del trattamento, e preposto alla cura di tutti gli aspetti tecnici del sistema;
- g) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

m) per **"dato sensibile"**, i dati personali idonei a rivelare L'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, non che i dati personali idonei rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3 - Garanzie

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Germagno si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il Comune di Germagno si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29/4/2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziarica e delle forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

La custodia fisica dei dati verrà garantita mediante idonea cassaforte di sicurezza di cui sarà dotata e che resterà nella disponibilità dell'Ufficio Comunale.

Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- b) al controllo di determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
- c) al monitoraggio del traffico;
- d) a costituire uno strumento operativo ausiliario di protezione civile sul territorio urbano;
- e) a contribuire alla scoperta ed all'eventuale ricostruzione della dinamica di reati compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

L'attività di videosorveglianza deve essere conforme, in ogni caso, alle finalità istituzionali demandate al Comune di Germagno, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dallo Statuto, dai regolamenti comunali; le immagini potranno essere utilizzate per la contestazione di sanzioni amministrative.

2. Il Comune di Germagno prende atto che, ai sensi del provvedimento del Garante del 29/4/2004, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per il controllo del rispetto dei divieti di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori (punto 5.1); non possono nemmeno essere utilizzati per accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità ed orario di deposito dei rifiuti urbani (Punto 5.5).

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area pubblica o di uso pubblico ove le videocamere sono installate.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile Tecnico Comunale degli impianti di Videosorveglianza assicurare costantemente che le inquadrature dalle videocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E PER IL RESPONSABILE TECNICO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) del Codice è il Comune di Germagno.

2. Il Comune di Germagno, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

3. Il Comune di Germagno si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29/11/2000 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 29/4/2004 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

Art. 6 - Responsabile del trattamento

1. Il Sindaco nomina con apposito decreto il Responsabile del Trattamento tra soggetti, legati da rapporto di servizio con l'Amministrazione, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il Sindaco può mantenere in capo a sé il ruolo di Responsabile del Trattamento, e comunque lo mantiene fino alla emissione del

decreto di nomina a persona diversa. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il Responsabile del trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento, opportunamente coadiuvato dal Responsabile Tecnico Comunale degli impianti di Videosorveglianza.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Il Responsabile del trattamento ha il compito di gestire le operazioni di trattamento improntandole al pieno rispetto della vigente normativa in materia e dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.

5. Fatto salvo quanto disposto dagli art. 7, il Responsabile del trattamento, sentito il Titolare del Trattamento, stabilisce compiti, attribuzioni e competenze specifiche agli incaricati della gestione delle Aree e degli Uffici di appartenenza.

6. Il Responsabile del trattamento organizza le misure necessarie a garantire la protezione dei dati nonché l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui alla vigente normativa in materia.

7. Il Responsabile del trattamento rilascia le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 7 comma 4 lettera G).

8. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.

9. Il Responsabile del trattamento custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, delle chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza

1. Un dipendente dell'Area Tecnica del Comune di Germagno, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di Germagno, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza. Il responsabile Tecnico può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni attribuite di personale/ditta esterna, qualora non siano riscontrabili all'interno degli uffici idonee professionalità tecniche per lo svolgimento delle funzioni attribuite. In tal caso propone al Responsabile del Trattamento la relativa nomina specifica di incaricato.

2. Il Responsabile Tecnico deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile Tecnico può procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma I e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile Tecnico sono:

A) acquisto, montaggio, regolazione, manutenzione, costante aggiornamento tecnologico di tutte le apparecchiature ed installazioni necessarie all'impianto di videosorveglianza (ad esempio: hardware, software, schermi, telecamere, collegamenti, cartelli da collocare sui siti video ripresi);

- B) attesta per iscritto al Titolare ed al Responsabile del Trattamento, sotto la propria esclusiva responsabilità la piena conformità dell'installazione, della regolazione e del funzionamento degli impianti di videosorveglianza alle vigenti normative ed in particolare a quelle sulla tutela della riservatezza;
- C) verifica che la conformità di cui al punto precedente venga costantemente mantenuta; qualora essa venga a cessare anche solo momentaneamente ed anche per una sola parte dell'impianto, comunica per iscritto la variazione al Titolare ed al Responsabile del Trattamento provvedendo a disattivare immediatamente il funzionamento dell'impianto per le parti non conformi;
- D) custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi;
- E) assicura al Responsabile del Trattamento ogni collaborazione;
- F) cura l'istruzione e l'aggiornamento del personale comunale autorizzato all'uso del sistema di videosorveglianza;
- G) propone al Responsabile del Trattamento il rilascio di autorizzazioni temporanee a soggetti non dipendenti del Comune che per motivi tecnici debbano operare sull'impianto di videosorveglianza;
- H) conforma la propria attività alle direttive del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento;
- I) fornisce il supporto tecnico necessario agli incaricati di cui all'art. 6 comma 5 e comma 7 e art. 9 comma 1 per l'esperimento dei rispettivi compiti.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza

1. L'accesso alle apparecchiature di videosorveglianza è consentito solamente, oltre che al Sindaco, al Responsabile del Trattamento, al Responsabile Tecnico, agli incaricati e/o autorizzati di cui all'art. 6 comma 5 e comma 7 e art. 9 comma 1.
2. Possono essere autorizzati dal Responsabile del Trattamento all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza adotta sotto la propria responsabilità ogni precauzione tecnica atta ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone da lui autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante di reparto.
6. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità quando dalle stesse venga richiesto per finalità imposte da norme di Legge e di rilevanza pari o superiore agli interessi di riservatezza di terzi.

7. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 9 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. L'Ufficio Comunale è incaricato della gestione dell'impianto, nel rispetto delle proprie competenze, provvedendo alla visione delle immagini, alla manovra dei comandi dei terminali ed all'estrazione ed utilizzo delle immagini per i fini di cui all'art. 4.
2. Gli incaricati della gestione dell'impianto operano inserendo nel sistema la propria password, di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza. L'incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile del Trattamento, potrà autonomamente variare la propria password.
3. Il Responsabile del Trattamento fornisce all'Ufficio Comunale le credenziali e le indicazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti incaricati ed autorizzati dal Responsabile del Trattamento.

Art. 10- Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1.
2. Il personale autorizzato è dotato di propria password di accesso al sistema al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle richiamate nel presente regolamento.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rilevazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.
5. Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti, quelli di cancellazione dell'immagine e quant'altro ritenga di annotare, il tutto dall'incaricato medesimo sottoscritto.
6. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire automaticamente nei tempi previsti dal presente regolamento e con sovrascrittura del supporto di memoria.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11. - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è pertanto

orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili". Vista la complessità dell'impianto di videosorveglianza che prevede il posizionamento sul territorio diverse postazioni video sorvegliate, non è previsto il controllo costante di ogni terminale video; né, per gli stessi motivi, sarà possibile effettuare una visione di tutte le immagini registrate entro il termine previsto per la cancellazione automatica. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti rilevanti ai fini di cui al precedente art. 4 ed in particolare di reati, l'incaricato della sorveglianza provvede a darne comunicazione agli Organi competenti per consentire l'opportuno intervento. Alle informazioni raccolte riguardanti ipotesi di reato possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e, per le esigenze strettamente tecniche, il Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza o suo delegato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate a cura del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza su appositi formati asportabili conservati in apposita cassaforte per la successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4. comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

f) qualora vengano introdotti sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, dovrà essere rispettato il disposto del D.P.R. 22/6/1999 n. 250: dovrà pertanto acquisirsi una specifica autorizzazione amministrativa e limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso d'infrazione (art. 3 D.P.R. 250/1999);

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20.05.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

4. I segnali video saranno visionati su appositi terminali siti presso l'Ufficio Comunale ove le immagini potranno essere visualizzate su monitor e salvate su appositi supporti digitali esclusivamente alla presenza del personale incaricato ed autorizzato. La conservazione delle

immagini videoregistrate, ai sensi del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29/4/2004 (punto 3.4) sarà limitata ad un massimo di 48 ore successive alla rilevazione. Tale arco di tempo è necessario al fine di superare i limiti di vigilanza imposti dall'articolazione dell'orario di lavoro del personale. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti di quanto disposto nello stesso provvedimento del Garante. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, che comunque non può essere superiore ad una settimana, deve pertanto essere valutato come eccezionale ed in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente. Le operazioni tecniche di salvataggio su supporti digitali oltre il normale termine di auto cancellazione sono di competenza del Responsabile Tecnico Comunale degli Impianti di Videosorveglianza o di un suo delegato, in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini, quelle riprese in tempo reale dovranno distruggere quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

5. E' consentito l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e dei segnali video da parte di altri Enti, Organi dello Stato, Forze dell'Ordine le cui finalità istituzionali sono compatibili e funzionali alle finalità di cui ai precedente art. 4.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Germagno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice", si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali collocando, ai confini del Territorio e in ogni sito in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza, la segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

"TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO - La registrazione è effettuata dal Comune di Germagno per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".

"AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dal Comune di Germagno per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".

Detti cartelli devono essere conformi per contenuto, forma, numero, posizione a quanto previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante del 29/4/2004.

Analogia informativa dovrà essere collocata nei siti in cui vengano effettuate videoriprese con telecamere mobili.

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In caso di trattamento il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice.
2. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del Sindaco o ai dipendenti comunali, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art 15 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali, dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 196/2003 n. e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Germagno a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 196/2003
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a

compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.. 241, è individuato nel Responsabile del trattamento ovvero, qualora tale funzione fosse in capo al Sindaco, nel Responsabile tecnico, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

Il presente atto è trasmesso a cura del Titolare al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto comunale e le disposizioni vigenti in materia di comunicazione vincolata all'Autorità Garante.